



COMUNE DI SÌNNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 Data 13/06/2012	OGGETTO:	Modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani per l'anno 2012.
--	-----------------	--

L'anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di giugno alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di Legge, il Consiglio comunale. Procedutosi all'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
1. M. BARBARA PUSCEDDU (Sindaco)	X		12. Fabrizio PEDDITZI	X	
2. Alessandro ANEDDA	X		13. Nicola ZUNNUI	X	
3. Marco ASUNI	X		14. Paolo Flavio ZEDDA		X
4. Lucia ATZORI	X		15. Andrea ATZENI	X	
5. Paride CASULA	X		16. Massimo LEBIU	X	
6. Antonello COCCO	X		17. Giulio LOBINA	X	
7. Giovanni COCCO	X		18. Massimiliano MALLOCCI	X	
8. Gianluigi CORDA	X		19. Federico MALLUS	X	
9. Maurizio DESSALVI	X		20. Mauro SPINA	X	
10. Maurilio FLORIS		X			
11. Francesco ORRU'	X				

Presenti: n. 18

Assenti n. 2

Sono presenti gli Assessori: Alessandro Orrù, Giuseppe Floris, Massimo Leoni e Andrea Orrù.

Presiede la seduta Giovanni Cocco nella qualità di Presidente del Consiglio con l'assistenza del Segretario generale Dr.ssa Maria Antonietta Basolu.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno e dotata dei pareri previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

- Paride Casula

- Fabrizio Pedditzi

- Andrea Atzeni.

L'Assessore competente Alessandro Orrù ricorda che l'argomento è stato ampiamente illustrato nella precedente seduta dell'11/06/2012. Con riferimento agli emendamenti presentati:

1) emendamento a firma del Consigliere Gianluigi Corda il quale propone la modifica del Regolamento T.A.R.S.U. eliminando dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 le parole "e prive di qualsiasi arredo";

2) emendamento a firma dei Consiglieri Massimiliano Mallocci e Federico Mallus concernente la richiesta di inserimento di un comma all'art. 21 (Esenzioni ed agevolazioni speciali) del Regolamento T.A.R.S.U.; la tassa è dovuta nella misura ridotta del 40%: "per le abitazioni occupate da famiglie composte da uno o due componenti ultrasessantacinquenni, prevedendo tale agevolazione anche nel caso in cui del medesimo nucleo familiare facciano parte esclusivamente discendenti diretti disoccupati o inoccupati a condizione che il reddito complessivo allo stesso nucleo familiare derivi da pensione minima";

3) emendamento a firma dei Consiglieri Massimiliano Mallocci e Federico Mallus concernente la richiesta di inserimento nel Regolamento I.M.U. del comma previsto nell'art. 13 del Decreto Legge 201/2011 che al comma 9 bis ha espressamente previsto una specifica agevolazione per i cosiddetti "beni merce". Detta disposizione stabilisce che "i comuni possono ridurre l'aliquota di base allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori",

l'Assessore Alessandro Orrù informa sull'avvenuta acquisizione dei relativi pareri secondo quanto riportato nel verbale di adunanza al quale si rinvia.

Alla discussione segue il ritiro degli stessi emendamenti da parte dei rispettivi proponenti.

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 13/06/1995 e successive modificazioni veniva adottato il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani;

VISTO il D.Lgs. n. 507/1993 ed in particolare l'art. 67 che consente di prevedere con apposita disposizione regolamentare speciali agevolazioni della tassa sotto forma di riduzioni ed in via eccezionale esenzioni;

CONSIDERATO che le suddette agevolazioni possono essere riconosciute compatibilmente con le risorse disponibili dell'Ente;

PRESO ATTO che le attuali esigenze di bilancio, a seguito dei rilevanti e progressivi tagli dei trasferimenti statali, non consentono di concedere per l'anno 2012 l'agevolazione prevista dal vigente Regolamento per l'applicazione della T.A.R.S.U., relativa alla riduzione della tassa dovuta per le abitazioni occupate da famiglie composte da uno o due componenti ultrasessantacinquenni e pertanto si ritiene necessario cassare dall'art. 21 il comma 2 lett. a);

RITENUTO di consentire, per l'anno 2012, agli ultrasessantacinquenni unici componenti del nucleo occupante l'immobile, che a seguito della predetta variazione regolamentare perdono la succitata agevolazione, di mantenere il diritto alla riduzione nella misura di un terzo prevista dall'art. 20 comma 1 lett. a) del vigente Regolamento che dispone per la riduzione della tassa per l'abitazione con unico occupante;

RITENUTO altresì di doversi riservare la facoltà di rivedere l'intero sistema agevolativo complessivo, in sede di applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che verrà istituito in sostituzione della T.A.R.S.U. a decorrere dall'anno 2013 in applicazione dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni con la Legge n. 214/2012;

TENUTO CONTO che l'art. 27, c. 8 della Legge n. 448/01 stabilisce che "Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento";

VISTO il comma 16-quater dell'art. 29 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla Legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

VISTO l'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni con la Legge n. 217/2012 ai sensi del quale a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportato in calce al presente provvedimento;

CON n. 11 voti favorevoli e n. 6 astenuti (Andrea Atzeni, Massimo Lebiu, Giulio Lobina, Massimiliano Mallocci, Federico Mallus e Mauro Spina), espressi per alzata di mano (Durante la votazione viene accertata l'assenza del Consigliere Antonello Cocco);

DELIBERA

1. Nelle more della definizione del nuovo sistema agevolativo in sede di applicazione del nuovo tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi che verrà istituito in sostituzione della TARSU a decorrere dall'anno 2013 in applicazione dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni con la legge n. 214/2012, di apportare al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani le seguenti modifiche:
 - all'art. 21, comma 2 si cassa la lett. a);
 - all'art. 20, dopo l'ultimo comma, si aggiunge: "per l'anno 2012, gli ultrasessantacinquenni unici componenti del nucleo occupante l'immobile, che perdono l'agevolazione di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 21, mantengono il diritto alla riduzione della tassa nella misura di un terzo prevista dal comma 1, lett. a) del presente articolo";
2. di dare atto che le modifiche apportate al Regolamento in oggetto decorrono dal 01/01/2012 ai sensi dell'art. 27, c. 8 della L. n. 448/01;

3. di trasmettere lo stesso con procedura telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale;
4. di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime svoltasi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni COCCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.^{ssa} Maria Antonietta BASOLU

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 <u>- FAVOREVOLE -</u>	
Data, 01/06/2012	Il Responsabile del Settore Tributi F.to Rag.ra Lucia Scano

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO	
<p>La presente Deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.</p> <p>Sinnai, 27/06/2012</p> <p style="text-align: right;">IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr.^{ssa} Maria Antonietta BASOLU</p>	
<p style="text-align: center;">CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE</p> <p>è divenuta esecutiva il giorno 13/06/2012, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.</p> <p>Sinnai, 27/06/2012</p> <p style="text-align: right;">IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr.^{ssa} Maria Antonietta BASOLU</p>	

<p>Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.</p> <p>Sinnai, 27/06/2012</p> <p style="text-align: right;">Il funzionario incaricato <i>Cardia</i></p>	
---	--